CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di , nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania in via Centuripe 1/A

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Ing. Francesco Greco**, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra: L' **avv. Antonino Ravì**, nato a Cesarò (ME) il 15/11/1954, con studio in Catania, via Conte Ruggero n. 37, Cod. Fis. RVA NNN 54S15 C568D, iscritto all'Ordine degli <u>Av</u>vocati della provincia di Catania;

PREMESSO

- Che, con delibera consortile n° del , questa Amministrazione ha statuito di:
- affidare all'Avv. Antonino Ravì, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maurizio Nula Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente al fine di promuovere ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso le seguenti sentenze: Giuffrida Antonino sentenza n. 680/2017, Giangreco Andrea Basilio sentenza n. 679/2017, Castro Fabrizio sentenza n. 678/2017,

Le Aug

Moncino Aldo sentenza n. 676/2017, Bertucci Omar sentenza n. 677/2017 e Rizzo Scaccia Pietro sentenza n. 669/2017, emesse in data 06.06.2017 dalla Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione; Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio affida all'Avv. Antonino Ravì, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile importanza media";
- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà

Quer

corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno.

Art. 7

L'Avv. Antonino Ravì dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Comphissario Straordinario